Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 599.

Ricostituzione del comune di Monasterolo del Castello (Bergamo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1521;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monasterolo del Castello, fuso coi comuni di Biangano e Spinone in unico Comune, denominato Spinone dei Castelli, in virtù del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1521, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Monasterolo del Castello ed il nuovo organico del comune di Spinone dei Castelli, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1521.

Al personale già in servizio presso il comune di Spinone dei Castelli, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1947
Atti del Govèrno, registro n. 10, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 maggio 1947, n. 600.

Costituzione di una Commissione per l'accertamento della proprietà immobiliare dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 novembre 1923, numero 2440, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con i Ministri per la difesa, per la pubblica istruzione, per la marina mercantile, per le poste e telecomunicazioni e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Allo scopo di procedere all'accertamento dei beni demaniali immobiliari disponibili ed indisponibili, è costituita presso il Ministero delle finanze e del tesoro una Commissione composta come appresso:

Presidente:
il Sottosegretario di Stato per le finanze;

Membri:
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale del Genio militare;
il direttore generale del Genio militare per la marina;
il direttore generale del Demanio aeronautico;
il direttore generale della Marina mercantile;
il direttore generale delle Belle arti;
il direttore generale delle Poste e telecomunicazioni;
un rappresentate del Ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato).

Fanno parte altresì della Commissione:
un consigliere di Stato;
un consigliere della Corte dei conti;
un sostituto avvocato generale dello Stato.

Art. 2.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per le finanze, la presidenza della Commissione sarà assunta dal direttore generale del Demanio.

Art. 3.

Il segretario della Commissione sarà prescelto tra i funzionari di gruppo *A* della Direzione generale del demanio di grado non inferiore al 6°. Esso potrà essere coadiuvato da non più di tre funzionari civili di gruppo *A* del Ministero della difesa.

Alla costituzione dell'Ufficio di segreteria sarà provveduto a cura della Direzione generale del demanio.

Art. 4.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione e della relativa segreteria faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro dell'esercizio in corso ed in quelli degli esercizi successivi.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad introdurre con proprio decreto le occorrenti variazioni nel bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — GASPAROTTO — GONELLA — ALDISIO — CACCIATORE — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 maggio 1947, n. 601.

Abrogazione delle disposizioni relative a radiodisturbi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la legge 30 maggio 1940, n. 679;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' abrogata la legge 30 maggio 1940, n. 679, concernente l'autorizzazione di spesa per l'impianto ed il miglioramento di stazioni radioelettriche.

Art. 2.

L'Ente concessionario delle radioaudizioni cui, a norma della legge citata nell'articolo precedente, fu affidato l'impianto e l'esercizio delle speciali stazioni radioelettriche a onda corta e media, destinate al servizio di radiodisturbo, trasmetterà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il rendiconto per materia e per valore degli impianti eseguiti a tale scopo e segnalerà con note dettagliate quali materiali siano andati distrutti per ragioni belliche.

Art. 3.

L'Ente concessionario delle radioaudizioni procederà alla definizione delle pendenze ancora da liquidare per la gestione di esercizio, per gli anni in cui le stazioni furono in funzione, e presenterà apposito rendiconto al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

I poteri del Comitato direttivo di cui al 3° e 4° comma dell'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 679, passano al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che a mezzo dei propri servizi eserciterà le funzioni di liquidatore.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 12 milioni da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 1947-1948 al 1949-1950, in ragione di quattro milioni per ciascun esercizio, allo scopo di provvedere alla liquidazione di tutte le pendenze relative alla gestione delle stazioni radioelettriche impiantate in virtù della legge 30 maggio 1940, n. 679.

Tale spesa sarà inscritta, per gli esercizi suddetti, ad apposito capitolo del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

E' soppresso il capitolo n. 104 aggiunto allo stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi concernente le spese di esercizio delle stazioni radioelettriche di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 679.

Art. 6.

E' abrogato il decreto interministeriale 22 gennaio 1940, riguardante la costituzione della Commissione incaricata di designare le stazioni radioelettriche destinate a servizi speciali.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 602.

Ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 373;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 46 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni: la 1ª per l'istruzione superiore, la 2ª per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica professionale e la 3ª per l'istruzione elementare.

Art. 2.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che riguardino comunque vari rami dell'istruzione.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i componenti della 1ª Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 3.

La 1ª Sezione è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed è composta di ventotto membri. Di questi diciannove sono eletti dalle Facoltà universitarie, tra i professori di ruolo delle università e degli istituti superiori o tra i professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: tre sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; tre dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; tre dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; tre dalle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di ingegneria, ingegneria aeronautica e di architettura; due dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria e uno dalle Facoltà di agraria.

Altri sei membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle università e degli istituti superiori, o tra i membri di accademie o tra studiosi estranei ai ruoli universitari.

Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili, se non quando siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza.

Art. 4.

Alla 1ª Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all'entrata in vigore del presente decreto erano di competenza del Consiglio superiore in materia d'istruzione superiore.

Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno diciotto componenti.

Art. 5.

In seno alla 1ª Sezione è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti.

La Corte è composta del vice presidente del Consiglio, che la presiede, e di sei membri, eletti nel proprio seno dalla Sezione suddetta.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il presidente.

Davanti alla Corte interviene, come relatore, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 6.

La 2ª Sezione è composta di dodici membri e cioè: di tre professori universitari, componenti della 1ª Sezione; di due ispettori centrali per l'insegnamento medio, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, scelti dal Ministro; di un preside di 1ª categoria e di un professore di ruolo di istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, congiuntamente eletti da tutti i presidi e professori di ruolo dei predetti istituti; di un preside di 1ª categoria e di un professore di ruolo di istituti e scuole di istruzione media tecnica, congiuntamente eletti da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei predetti istituti o scuole è di un preside o professore di istituto di istruzione media non governativa, scelto dal Ministro.

Il Ministro sceglie il presidente della Sezione fra i tre professori universitari che ne fanno parte.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di nove componenti.

Art. 7.

La 2ª Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione e su tutte le altre questioni che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 8.

La 3ª Sezione è composta di dodici membri, e cioè: di tre professori universitari, componenti della 1ª Sezione, di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro; di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di due maestri elementari di ruolo, congiuntamente eletti dagli ispettori, dai direttori didattici e dai maestri elementari di ruolo; di un direttore o insegnante delle scuole magistrali governative o legalmente riconosciute e di un direttore o insegnante di scuola elementare non governativa, scelti dal Ministro.

Il Ministro sceglie il presidente tra i professori universitari, che fanno parte della Sezione.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno nove componenti.

Art. 9.

La 3ª Sezione si pronuncia sulle questioni riguardanti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Art. 10.

In seno alla 1ª Sezione è costituita una Giunta di dodici membri composta del presidente della Sezione e di undici consiglieri, dei quali sette scelti dal Ministro e quattro dalla Sezione.

La Giunta si pronunzia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme e su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.

Le attribuzioni in materia di istruzione media e di istruzione elementare, che le vigenti disposizioni assegnano alla competenza della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono deferite rispettivamente alla 2ª ed alla 3ª Sezione, le quali, in tal caso, ciascuna nella propria composizione, funzionano da Giunta.

Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 11.

Il Consiglio superiore per le antichità e belle arti è composto di venticinque membri, oltre il Ministro che lo presiede. E' ripartito in cinque Sezioni di cinque membri ciascuna; la 1ª per l'archeologia, la paletnologia e l'etnografia; la 2ª per l'arte medioevale e moderna; la 3ª per gli edifici monumentali, per l'urbanistica e per le bellezze naturali; la 4ª per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la 5ª per l'arte musicale e drammatica e relative scuole.

Art. 12.

La 1ª Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dai professori di archeologia, di paletnologia e di etnografia delle Facoltà di lettere e dell'Istituto orientale di Napoli; di uno studioso delle predette discipline e di due sopraintendenti alle antichità, scelti dal Ministro.

La 2ª è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dai professori di storia dell'arte medioevale e moderna delle Facoltà di lettere; di uno studioso di storia dell'arte e di due sopraintendenti alle gallerie, scelti dal Ministro.

Della 3ª Sezione fanno parte: un professore universitario di ruolo eletto nel proprio seno dalle Facoltà di architettura; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, due sopraintendenti ai monumenti e un architetto ingegnere, scelti dal Ministro.

Della 4ª Sezione fanno parte: due direttori o professori di ruolo delle Accademie di belle arti, eletti dai direttori e professori di ruolo delle Accademie stesse; due artisti, che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale e uno studioso di arti figurative scelti dal Ministro.

Della 5ª Sezione fanno parte: due direttori o professori di ruolo dei Conservatori di musica, eletti dai direttori e professori dei Conservatori; un compositore o interprete musicale estraneo ai Conservatori, uno studioso di arte drammatica o musicale o interprete drammatico, scelti dal Ministro, e un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica, designati dalla Commissione artistica della detta Accademia.

Art. 13.

Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i cinque componenti.

Il Consiglio, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i presidenti di Sezione.

Art. 14.

Il Consiglio superiore è convocato in adunanza plenaria tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le Sezioni del consiglio, ciascuna nell'ambito della propria competenza, danno parere sulle questioni o provvedimenti che investano, comunque, un giudizio di carattere tecnico.

Per la validità delle deliberazioni di Sezione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

Art. 15.

E' costituita in seno al Consiglio delle antichità e belle arti una Giunta, presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dei presidenti di Sezione, per l'esame di questioni di particolare urgenza o per procedere a lavori di carattere preparatorio per le deliberazioni del Consiglio plenario o delle Sezioni.

Art. 16.

E' costituito un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, che dà parere sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione artistica, presieduto da un professore universitario della Facoltà di giurisprudenza, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composto dei due direttori o professori di Accademie di belle arti, dei due direttori o professori di Conservatori di musica, membri del Consiglio delle antichità e belle arti.

Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Art. 17.

Il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche è composto di dodici membri, oltre il Ministro per la pubblica istruzione che lo presiede; e cioè di un ispettore generale bibliografico scelto dal Ministro, di tre bibliotecari direttori di biblioteche governative, eletti dai bibliotecari di ruolo di un direttore di biblioteca non governativa e di due studiosi che abbiano singolare competenza nel campo della biblioteconica e della biblioteconomia, scelti dal Ministro, e di cinque presidenti delle accademie e dei corpi scientifici, eletti dai presidenti degli anzidetti sodalizi.

Con decreto del Ministro sarà approvato l'elenco delle accademie e dei corpi scientifici che hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio.

Art. 18.

Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche dà parere sulle proposte di publicazione di edizioni nazionali; sulle questioni di massima riguardanti l'ordinamento delle biblioteche; sulla conservazione, la tutela del patrimonio librario raro e di pregio e sull'acquisto

di raccolte o pezzi di singolare valore, su studi di alto interesse nazionale e internazionale, ed in genere su ogni altro problema che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Esso, quando il Ministro non lo presieda di persona è presieduto da un vice presidente nominato dal Ministro tra i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno nove componenti.

Disposizioni generali.

Art. 19.

I direttori generali del Ministero della pubblica istruzione secondo la propria competenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute plenarie dei Consigli superiori ed alle riunioni delle singole Sezioni.

Art. 20.

I componenti dei corpi consultivi, contemplati nel presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con la stessa forma dei consiglieri cessati. Essi non possono prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione nè in qualità di commissari nè in qualità di candidati.

Art. 21.

I Consigli si adunano normalmente due volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario.

Quando vi siano questioni che possano interferire sulla competenza di più Sezioni, queste si pronunziano congiuntamente sotto la presidenza del vice presidente del Consiglio competente.

Art. 22.

Il Ministro può per singole e determinate materie costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali commissioni.

Quando si tratti di questioni che riguardino istituzioni o scuole, le quali non abbiano diretta rappresentanza, il Ministro può chiamare a riferire direttamente al Consiglio o alla Sezione competente il capo dell'istituzione o della scuola, o un suo delegato.

Art. 23.

Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nel presente decreto, sono affidate a funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 24.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre Consigli.

Art. 25.

Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione o di uniformarsi allo stesso.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 26.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 maggio 1947, n. 603.

Modificazioni al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottonotati articoli del regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze e del tesoro e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato col citato regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

a) All'art. 12 viene aggiunto il comma seguente:

Nei bandi di concorso per il grado iniziale della carriera di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1948, può disporsi che le prove scritte dei concorsi stessi abbiano luogo nelle sedi che saranno di volta in volta stabilite con decreto Ministeriale.

b) All'art. 111 vengono aggiunti i seguenti comma:

Ai concorsi suddetti che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1947, possono prendere parte anche i candidati muniti del diploma di laurea in scienze coloniali rilasciato dall'Istituto orientale superiore di Napoli, purchè in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure del corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Ai concorsi stessi possono inoltre prendere parte i candidati, muniti di altro diploma di laurea, che abbiano prestato almeno un anno di lodevole servizio di ruolo e non di ruolo in uffici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Gli allegati al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sono sostituiti come segue:

a) Allegato III:

Programma dell'esame di concorso per vice segretario in prova nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

PROVE SCRITTE:

Parte prima.

1) Diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte seconda.

Scienza delle finanze - Economia politica - Statistica metodologica.

Parte terza.

Computisteria e ragioneria - Contabilità di Stato.

PROVA ORALE:

1) Le materie della prove scritte;
2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi del Ministero delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali;
3) Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

b) Allegato VIII:

Programma dell'esame di concorso per volontario nelle ragionerie delle Intendenze di finanza.

PROVE SCRITTE:

Parte prima.

Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda.

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza.

1) Computisteria - Ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

PROVA ORALE:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto costituzionale;
3) Nozioni generali sui servizi del Ministero delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia;
4) Nozioni elementari di statistica.

c) L'allegato IX al suddetto regolamento è sostituito dal seguente per quanto si attiene al « *Programma di esame di concorso per alunno d'ordine in prova nelle carriere d'ordine della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie delle Intendenze di finanza.*

PROVE SCRITTE:

Parte prima.

Componimento italiano.

Parte seconda.

1) Problema d'aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;
2) Nozioni generali sull'ordinamento del Ministero delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelle della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE:

1) Diritti e doveri dell'impiegato;
2) Nozioni generali sull'ordinamento del Ministero delle finanze e del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;
3) Elementi di storia d'Italia dal 1848 Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia e delle sue Colonie;
4) Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città del Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Livorno, via Palestro, n. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1947

p. Il Ministro: PETRILLI

(3011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 103.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta:........ — Data: 14 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Ruffo Gennaro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita: L. 6856,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 2 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Beligni Domenico fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 150: — Data: 22 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pierri Vincenzo fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 252.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 528 — Data: 27 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Facco Maria Santa fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1, 2 e 3 — Data: 7 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Dellepiane Francesco fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 7, capitale L. 47.000; al portatore 5, capitale L. 46.000; al portatore 4, capitale L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2215 — Data: 30 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Corda Anna fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 — Data: 13 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Vasi Luigi fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3046 — Data: 19 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Galiani Franco fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 21.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Di Fina Salvatore fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5829 — Data: 13 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Castellano Addolorata Maria Teresa — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 36.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3031 — Data: 18 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ceccarelli Riego fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8097 — Data: 18 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Nardella Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29158 — Data: 8 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: De Luca G. Battista fu Pio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 787 — Data: 25 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Gherlone Maria fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 4 — Capitale: L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 15 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Montalbano Giuseppa fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5%, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Saveri Cesare — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943) — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3018)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento

Con decreto Ministeriale in data 2 luglio 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento e ne è stata affidata la presidenza all'on. avv. Antonio Cifaldi.

(3008)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Modena, Castelfranco e Nonantola (Modena)

Con decreto Ministeriale 27 giugno 1947, è vietata, fino a nuova disposizione, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nei comuni di Modena, Castelfranco e Nonantola, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale Rubbiara, scuole Bagazzano, Ponte di Navicello, strada provinciale per Nonantola;

ad ovest, strada comunale e canale della Monda;

a sud, strada statale n. 9 (via Emilia) per il tratto Case Ferrari-Fossalta, rientrando presso l'orfanatrofio, raggiungendo l'argine del fiume Panaro presso Villa Nacmari per raggiungere ancora la strada n. 9 a Corte Baracca e proseguendo per S. Ambrogio fino a raggiungere l'Osteria;

ad est, strada comunale che dirivandosi dalla via Emilia passa a Gaggio, raggiungendo la strada comunale di Bagazzano presso le scuole.

(3009)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.